C O M U N E D I V E N T I C A N O
Provincia di Avellino

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C.n. del - entrato in vigore il

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - RUOLO E COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.1 - Funzioni di indirizzo politico amministrativo

Art.2 - Funzioni di controllo politico - amministrativo

Art.3 - La competenza consiliare

CAPO II - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art.4 - Finalità

Art.5 - Interpretazione del regolamento

TITOLO II
GLI ORGANI CONSILIARI

CAPO I - LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art.6 - Il Presidente del Consiglio comunale

Art.7 – Durata e cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio

Art.8 – Presidente del Consiglio: Attribuzioni e Poteri

CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art.9 - Riserva di legge

Art.10 – Prima seduta del Consiglio – Entrata in carica

Art.11 - Diritto d'iniziativa

Art.12 - Attività ispettiva – interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art.13 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

Art.14 - Costituzione e composizione

CAPO IV - LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art.15 - Compiti delle Commissioni

Art.16 - Costituzione e composizione

Art.17 - Conferenza dei capigruppo

Art.18 - Presidenza e convocazione delle commissioni

Art.19 - Funzionamento delle commissioni

Art.20 - Segreteria - Verbalizzazione

Art.21 - Commissioni d'indagine

Art.22 - Incarichi di studio

CAPO V - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art.23 - Divieto di mandato imperativo

Art.24 - Partecipazione alle adunanze

Art.25 - Consiglieri comunali: decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

Art.26 - Astensione obbligatoria

Art.27 - Responsabilità personale

CAPO VI - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art.28 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti

Art.29 - Funzioni rappresentative

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - LA CONVOCAZIONE

Art.30 - Richiesta di convocazione del Consiglio

Art.31 - Sessioni

Art.32 - Modalità per la convocazione

Art.33 - Ordine del giorno

Art.34 - Avviso di convocazione - consegna - modalità

Art.35 - Avviso di convocazione - consegna - termini

Art.36 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.37 - Deposito degli atti

Art.38 - Costituzione della adunanza

Art.39 - Partecipazione degli assessori

CAPO III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art.40 - La sede delle adunanze

Art.41 - Adunanze pubbliche

Art.42 - Adunanze segrete

Art.43 - Adunanze "aperte"

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.44 - Comportamento dei consiglieri

Art.45 - Ordine della discussione

Art.46 - Comportamento del pubblico

Art.47 – Riprese audio e audio-video della sedute e trasmissioni televisive

Art.48 - Ammissione di dipendenti e consulenti in aula

CAPO V - ORDINE DEI LAVORI

Art.49 - Comunicazioni - interrogazioni

Art.50 - Nomina e funzioni dei consiglieri scrutatori

Art.51 - Ordine di trattazione degli argomenti

Art.52 - Discussione - norme generali

Art.53 - Questione pregiudiziale o sospensiva

Art.54 - Fatto personale

Art.55- Termine dell'adunanza

CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

Art.56- La partecipazione del Segretario all'adunanza

Art.57- Il verbale dell'adunanza - redazione e firma

Art.58- Verbale - deposito - rettifiche – approvazione

TITOLO IV
LE DELIBERAZIONI

CAPO I - LE DELIBERAZIONI

Art.59- Forma e contenuti

Art.60 Approvazione - revoca - modifica

CAPO II - LE VOTAZIONI

Art.61- Modalità generali

Art.62- Votazioni in forma palese

Art.63- Votazione per appello nominale

Art.64- Votazioni segrete

Art.65- Esito delle votazioni

Art.66- Deliberazioni immediatamente eseguibili

TITOLO V
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - PROMOZIONE - RAPPORTI

Art.67- Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e di associazioni

CAPO II - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art.68- La consultazione dei cittadini

Art.69- Il referendum consultivo e propositivo

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art.70- Entrata in vigore - Diffusione

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - RUOLO E COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.1 - Funzioni di indirizzo politico amministrativo

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e dallo Statuto Comunale
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale del consiglio comunale.
3. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dalla legge, dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano l'attività, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente lo statuto, i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
b) ai criteri generali per l'ordinamento organizzativo comunale, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
c) agli atti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani d'investimenti, atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
d) agli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed a quelli di programmazione attuativa.
4. Il Consiglio, con gli atti di programmazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.
5. Il Consiglio con gli atti fondamentali approvati stabilisce i criteri-guida per la loro completa attuazione, ove non regolamentati espressamente dalla legge e, qualora risulti necessario, adotta risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione dei programmi approvati con il bilancio.
6. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte del Sindaco e della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei Conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernente la gestione delle attività comunali.

Art.2 - Funzioni di controllo politico - amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
2. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità, effettuate dal Revisore dei Conti, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee

3. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le Commissioni riferiscono al Consiglio sull'esito dell'attività effettuata.

Art.3 - La competenza consiliare

1.Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) ***atti normativi***
   - Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni,
   - regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare;

b) ***atti di programmazione***
   - programmi - piani finanziari
   - relazioni previsionali e programmatiche
   - piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
   - piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione
   - eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie
   - bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
   - ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
   - conti consuntivi

c) ***atti di decentramento***
   - tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini

d) ***atti relativi al personale***
   - atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
   - autorizzazione alla polizia municipale a portare armi

e) ***atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti***
   - convenzioni fra comuni e fra Comune e provincia
   - accordi di programma
   - costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali

f) ***atti relativi a spese pluriennali***
   - tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) ***atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permute, concessioni ed appalti***
   - acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio
   - appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio

h) ***atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza***
   - atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
   - assunzione diretta di pubblici servizi

- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria - concessioni di pubblici servizi
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione

i) ***atti relativi alla disciplina dei tributi***
- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici
- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta

l) ***accensione di mutui e prestiti obbligazionari***
- contrazione di mutui e le aperture di credito non espressamente previste in altri atti fondamentali del consiglio - emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario

m) ***atti di nomina***
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge
- nomina d'ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari -nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta

n) ***atti elettorali e politico - amministrativi***
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
- surrogazione dei consiglieri
- approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente
- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
- nomina della commissione elettorale comunale
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze

o) ***ogni altro atto, parere e determinazione*** che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

CAPO II - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art.4 - Finalità

1. Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dalle leggi vigenti nonché dei principi stabiliti dallo statuto.

Art.5 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, nel corso della adunanza, sono sottoposte al Presidente che, qualora lo ritenga, sospende brevemente la seduta e riunisce la Conferenza dei capigruppo, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
2. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al comma che segue.

3. Le eccezioni relative alla interpretazione delle norme di cui al presente regolamento, sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, sono presentate per iscritto al Presidente che, acquisito il parere dell'ufficio competente, le sottopone alla Conferenza dei capigruppo che decide sulla interpretazione dell'eccezione.
4. Qualora non si addiviene a nessuna decisione, la questione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

TITOLO II
GLI ORGANI CONSILIARI

CAPO I - LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art.6 - Il Presidente del Consiglio comunale

1.In conformità a quanto stabilito dall'art.13 dello Statuto Comunale il Consiglio Comunale può eleggere tra i suoi membri un Presidente che provvede anche alle convocazioni del Consesso.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice – Presidente, eletto dal Consiglio nella stessa seduta di elezione del Presidente. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice – Presidente presiede le sedute il Sindaco.
3. Il Presidente ed il Vice – Presidente vengono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consesso. Partecipa alle votazioni e viene computato nel quorum dei votanti il Sindaco.
4. Qualora nel primo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza dei due terzi dei componenti il consesso, nella successiva seconda votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei componenti il consesso, pari alla metà più uno, arrotondata all'unità superiore.
5. Nel caso in cui anche tale seconda votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio (terza votazione) tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti per la elezione a Presidente e parimenti tra i due candidati a Vice – Presidente. In caso di parità tra i due candidati – sia per il Presidente come per il Vice Presidente – entrano in ballottaggio i consiglieri più giovani di età.
6. Risulteranno eletti tra questi, sia per il Presidente che per il vice – Presidente, i Consiglieri Comunali che avranno conseguito il maggior numero dei voti.
7. Fino alla nomina del Presidente del Consiglio le relative funzioni sono affidate al Sindaco.

Art.7 – Durata e cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso.
2. Non possono essere eletti Presidente e Vice – Presidente né il Sindaco, né il Vice Sindaco, né i componenti della Giunta Comunale.
3. Il Presidente cessa dalla carica per:
   - scadenza del mandato;
   - dimissioni;
   - revoca motivata da parte del Consiglio Comunale, soltanto a seguito di approvazione di mozione di sfiducia per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti oppure per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso Consiglio.

La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un quarto dei consiglieri assegnati e componenti il Consesso, è discussa e votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegue la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio in prima votazione oppure la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio nella seconda votazione. Nel quorum dei votanti si computa a tal fine il Sindaco. Il Presidente non partecipa alla votazione e non viene computato nel quorum della votazione di cui al presente comma.

4. La cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio, per una qualsiasi delle cause indicate, comporta automaticamente la cessazione dalla carica di Vice Presidente.

Nella prima successiva seduta il Consiglio procede alla nomina dei sostituti, con precedenza su qualsiasi altro argomento iscritto all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi di questo stesso articolo (maggioranza dei due terzi, maggioranza assoluta, ballottaggio).

Art.8 – Presidente del Consiglio: Attribuzioni e Poteri

1. Il Presidente del Consiglio Comunale:
   a) rappresenta il Consiglio Comunale;
   b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio Comunale di concerto con il Sindaco, ne presiede le sedute e ne dirige i lavori,
   c) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
   d) sottoscrive il verbale delle sedute insieme con il Segretario Comunale;
   e) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo, sentito il Sindaco;
   f) promuove la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio e vigila sul loro funzionamento;
   g) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
   h) riceve le dichiarazioni dei consiglieri per l'assegnazione al gruppo consiliare prescelto;
   i) assicura l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, ivi compresa la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
2. Durante le sedute del Consiglio il Presidente:
   - assicura il buon andamento dei lavori secondo l'ordine prestabilito;
   - modera la discussione degli argomenti, può prendere la parola in qualsiasi momento, dà la parola assicurando il rispetto dei tempi previsti per ciascun intervento, puntualizza i termini delle proposte da discutere e da votare e le modalità delle votazioni,
   - pone e precisa i termini delle questioni su cui si discute e si vota;
   - stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati, previa sua nomina di tre consiglieri scrutatori, di cui uno in rappresentanza della minoranza, all'inizio della seduta;
3. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative e dei diritti dei singoli consiglieri.

CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art.9 - Riserva di legge

1.L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, le dimissioni, i casi di decadenza e di rimozione dalla carica, nonché quelli di sospensione e di sostituzione, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art.10 Prima seduta del Consiglio - Entrata in carica

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco, che la presiede fino all'elezione del Presidente dell'assemblea, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e provvedere, con l'osservanza delle modalità prescritte, circa la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause previste dalla normativa vigente, D.Lgs.n.267/2000, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa vigente e dal D.Lgs.n.267/2000.

Art.11 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa nelle materie e nel rispetto dei compiti che la legge e lo Statuto assegnano al Consiglio comunale, potendo, tra l'altro, presentare al riguardo proposte di deliberazioni che devono essere corredate con i pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs.n.267/2000.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Segretario comunale, il quale la trasmette al Presidente che ne affida l'istruttoria al Responsabile del Servizio competente nella materia.
   Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio il Presidente comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio.
   Al termine dell'istruttoria il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
3. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale che devono essere corredati con i pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs.n.267/2000.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per

iscritto al Presidente entro le ore 12,00 del giorno antecedente quello dell'adunanza del consiglio.

5. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità, e valutate come tali dal Presidente, possono essere presentate, sempre in forma scritta, al Presidente nel corso della seduta, secondo la procedura di cui al successivo art. 48, acquisendo sulle stesse contestualmente il parere del responsabile del servizio interessato.
6. Il Presidente nel caso in cui verifichi per le proposte di emendamento, presentate nel corso dell'adunanza di cui al comma 5 del presente articolo, che non sia possibile acquisire, nel corso della riunione, i necessari elementi di valutazione, propone il rinvio della deliberazione all'adunanza successiva.

Art. 12 - Attività ispettiva – interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato ispettivo, hanno diritto di presentare al Sindaco o agli assessori interrogazioni e ogni altra istanza in esplicazione della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio comunale dalle leggi e dallo statuto.
2. L'interrogazione è una domanda motivata o no, presentata per iscritto per:
   - Conoscere se un determinato fatto è vero;
   - Sapere se una data informazione è pervenuta all'Amministrazione comunale;
   - Verificare se l'Amministrazione comunale intende comunicare al Consiglio comunale determinati fatti;
   - Sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale;
3. L'interpellanza serve a far conoscere il perché dei comportamenti, dei fatti e degli atti ascritti all'Amministrazione comunale.
4. L'interrogazione o l'interpellanza sono sempre formulate per iscritto, firmate dai proponenti e presentate al Sindaco e/o assessore competente che deve dare risposta agli interroganti nei termini di cui al comma successivo.
5. Il Sindaco o l'Assessore competente risponde alle interrogazioni, alle interpellanze ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo nella prima adunanza utile del Consiglio oppure vi dà risposta scritta. In entrambi i casi la risposta deve essere data entro i trenta giorni successivi alla presentazione dell'interrogazione, interpellanza. In caso di risposta scritta, se il consigliere interessato lo richiede, l'interrogazione,l'interpellanza e le relative risposte sono comunicate per riassunto al Consiglio, alla prima adunanza, nel corso della trattazione delle interrogazioni, interpellanze.
6. Quando l'interrogazione, l'interpellanza hanno carattere urgente possono essere effettuate anche verbalmente durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante/interpellante rimette copia del testo al Segretario comunale. Il Sindaco, qualora disponga degli elementi necessari, può dare risposta immediata, altrimenti, si riserva di dare risposta scritta all'interrogante/interpellante nella seduta successiva e comunque non oltre i quindici giorni.
7. La mozione è una proposta di più Consiglieri Comunali volta a provocare una discussione su un argomento o questione di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio comunale sui criteri che l'Amministrazione comunale o il Consiglio devono seguire nell'affrontare la questione, sempre nell'ambito delle competenze stabilite dalla

legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
Alla mozione deve essere allegato il documento che si vuole porre a votazione.
Il documento del quale si chiede l'approvazione è allegato al processo verbale della seduta nella quale la mozione è posta all'ordine del giorno.
La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. Può essere ritirata prima della discussione.

8. La mozione deve essere presenta per iscritto al Presidente, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri comunali ed è iscritta all'ordine del giorno all'inizio della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la presentazione della stessa e da tenersi comunque nei trenta giorni successivi.

Art.13 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo, ivi comprese quelle che riguardano le aziende e/o istituzioni costituite dal Comune, i consorzi, gli enti e le società cui l'Ente partecipa. Presso i vari uffici sono depositate, a cura della Segreteria e dei singoli Servizi, rispettivamente, le copie degli atti deliberativi e delle determinazioni dei Responsabili di Servizio.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti deliberativi al Segretario comunale e degli altri atti ai Responsabili preposti ai singoli uffici e servizi.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. I consiglieri comunali, per le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di determinazioni dirigenziali, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione e di ogni altro atto utile per l'espletamento del mandato.
6. Il rilascio delle copie avviene entro i quindici (15) giorni successivi alla richiesta per le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale e nei trenta giorni successivi per tutti gli altri atti, tenuto conto del numero degli atti richiesti, della loro complessità e delle esigenze di funzionamento degli uffici interessati.
7. Il Segretario Comunale e/o il Responsabile del Servizio interessato, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
8. Le copie sono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale ed in esenzione dei diritti di segreteria e senza alcuna spesa.
9. Il richiedente, in nessun caso, può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

Art.14 - Costituzione e composizione

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi costituiti ai sensi del precedente comma 1 possono, nel termine di cui al successivo comma, entrare a far parte di altri gruppi esistenti ovvero costituirsi in uno o più nuovi gruppi a condizione, in quest'ultimo caso, che il numero dei componenti il gruppo originario non scenda al di sotto di due e che quello dei componenti del nuovo gruppo non risulti inferiore a due.
3. Ciascun consigliere, entro i dieci (10) giorni successivi alla prima seduta, tenuto conto del disposto dei precedenti commi, comunica alla segreteria del Comune a quale gruppo aderisce.
4. Nei quindici (15) giorni successivi alla prima seduta ogni gruppo consiliare comunica al Presidente la designazione del proprio capogruppo. Nelle more della designazione assume la qualità di capogruppo il consigliere con la cifra elettorale più alta.
5. Coloro che entrano a far parte del Consiglio nel corso della legislatura provvedono alla comunicazione di cui al comma 3 entro i quindici (15) giorni successivi alla proclamazione.
6. Qualora la designazione del capogruppo non venga comunicata, la qualità di capogruppo è attribuita a rotazione, per un semestre, ai consiglieri iscritti al gruppo in ordine decrescente in base alla rispettiva cifra elettorale.
7. Ciascuno dei consiglieri che non aderiscono ad alcuno dei gruppi costituiti a norma del comma 1 e che non possono dar vita a gruppi consiliari a norma del comma 2 o che, dopo avervi aderito, non intendono continuare a far parte dei gruppi esistenti, costituiscono il gruppo misto in un numero non inferiore a due componenti. In ordine alla costituzione e composizione di tale gruppo ed alla designazione del capogruppo si applica il disposto di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 che precedono.
8. Due o più gruppi consiliari, costituiti a mente dei precedenti commi, possono sempre fondersi o aggregarsi. In tale ipotesi, circa la costituzione e composizione di tale gruppo e la designazione del capogruppo, trova applicazione il disposto di cui ai commi 4, 5 e 6 che precedono.

CAPO IV - LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art.15 – Compiti delle commissioni

1. Le Commissioni permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, concorrono ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuiti al Consiglio Comunale, con funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio. A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificamente:
    a) – esprimono pareri preliminari di natura non vincolante sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte dalla Giunta o dai singoli Assessori;

b) – possono presentare proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza.
c) – possono essere incaricate dal Consiglio di relazionare circa il funzionamento ed i problemi specifici riguardanti enti, aziende, società ed altre forme associative comunali o di cui il Comune è parte.
d) – approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio su problemi di interesse generale e specifico del paese e dell'Amministrazione.
e) – fanno comunicazioni ed esprimono proposte di propria iniziativa su materie di loro competenza, segnalandole al Presidente del Consiglio che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio. .

Art.16 - Costituzione e composizione

1. Le Commissioni sono composte da n. 4 consiglieri comunali.
2. Il Consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, stabilisce il numero e le competenze delle commissioni permanenti.
3. Le commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, la maggioranza e la minoranza consiliare. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza è fatta dalla maggioranza, quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale.
   Nelle commissioni, compatibilmente con la rappresentanza femminile eletta, è garantita la rappresentanza di entrambi i sessi.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione, con votazione palese, su designazione del gruppo o - se ciò non è possibile - dello schieramento di appartenenza.
5. Il Consiglio Comunale potrà in ogni momento rivedere il numero, la composizione, i compiti attribuiti alle commissioni, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. Nel caso di mancato funzionamento di una Commissione, il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, dichiara la decadenza dei membri della stessa e provvede al rinnovo della medesima con le modalità di cui al comma 1. In ogni caso qualsiasi commissione è dichiarata decaduta a seguito delle dimissioni della maggioranza dei suoi membri. La Commissione si intende decaduta qualora il Presidente ne abbia disposto la convocazione per cinque (5) volte consecutive e le riunioni siano andate deserte per mancanza del numero legale.
7. Il Presidente comunica per iscritto, almeno ogni dodici mesi, al Consiglio Comunale, i dati relativi alla partecipazione dei consiglieri alle sedute delle commissioni di cui sono membri. Comunica, altresì, nei trenta giorni successivi all'ultima convocazione, il verificarsi della condizione di cui al comma precedente ai fini della dichiarazione di decadenza della relativa Commissione.

Art.17 - Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.
2. La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio e concorre, su sua richiesta o per propria iniziativa, a proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del Consiglio.
3. Fatti salvi i casi di convocazione urgente del Consiglio, il Presidente informa la Conferenza dei capigruppo sugli argomenti che saranno iscritti all'ordine del giorno. Tale informativa può essere data per iscritto, almeno tre giorni prima della sottoscrizione dell'ordine del giorno, ovvero mediante convocazione della Conferenza per una riunione da tenersi almeno un giorno prima della suddetta sottoscrizione.
Per argomenti di particolare interesse o delicatezza il Presidente acquisirà il parere della Conferenza dei capigruppo almeno tre giorni prima della loro iscrizione all'ordine del giorno.
Alle riunioni della Conferenza dei capigruppo partecipa di diritto il Sindaco e può partecipare la Giunta o singoli Assessori se appositamente invitati.
4. Per le decisioni ed i pareri della Conferenza che comportino votazioni, ciascun consigliere capogruppo esercita diritto di voto proporzionalmente al numero dei consiglieri appartenenti al suo gruppo. Il Presidente del Consiglio non prende parte alle votazioni.
5. La Conferenza dei capigruppo esercita le funzioni alla stessa attribuite dal presente regolamento ed in particolare:

a) provvede all'interpretazione di norme del regolamento quando ciò sia, con adeguata motivazione, richiesto da almeno tre dei consiglieri assegnati;
b) propone al Consiglio le modifiche, previo parere dell'apposita Commissione, integrazioni e revisioni che risultano opportune per adeguare il presente regolamento alle esigenze di funzionamento del Consiglio o a nuove disposizioni di legge;
c) concorre, con il Presidente, alla eventuale programmazione periodica dei lavori del Consiglio comunale;
d) può essere invitata a partecipare alle riunioni indette dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio o dalla Giunta per la trattazione di argomenti relativi ai rapporti politico-amministrativi fra gli organi del Comune;
e) presenta al Presidente del Consiglio schemi di deliberazione e proposte per l'esame e le decisioni dell'Assemblea consiliare;
f) esercita le altre funzioni ad essa attribuite, dal presente regolamento e dal Consiglio, con appositi incarichi.

6. La Conferenza è convocata e coordinata dal Presidente del Consiglio che stabilisce l'ordine dei lavori. La Conferenza deve essere inoltre convocata quando lo richiede il Presidente o uno dei capigruppo che rappresenti almeno due consiglieri.
7. Le riunioni della Conferenza sono pubbliche. Il Presidente convoca la Conferenza in seduta segreta esclusivamente per trattare argomenti che comportano valutazioni del comportamento o della moralità o stato di salute di persone o quando la pubblicità della seduta può arrecare danno agli interessi del Comune.
8. La riunione della Conferenza è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.

9. I capigruppo hanno facoltà di delegare, per iscritto, ovvero con comunicazione al Presidente per le vie brevi, un consigliere del loro gruppo a partecipare a riunioni della Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
10. Delle riunioni della Conferenza è redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un funzionario designato dal Sindaco.

Art.18 - Presidenza e convocazione delle commissioni

1. La Commissione nella sua prima adunanza procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente del Vice Presidente.
2. L'elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti i più anziani di età.
3. Con l'eccezione prevista dall'articolo che precede, il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con scrutinio segreto, a maggioranza dei voti dei componenti. Analogamente la Commissione procede alla elezione di un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e, nel caso che il Presidente venga a mancare, comunque finchè non sia stato eletto un nuovo Presidente. Delle nomine è data immediata comunicazione al Presidente del Consiglio.
4. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che, convocata e presieduta dal Sindaco, è tenuta entro venti giorni dalla deliberazione di istituzione o, nel caso che l'uno e/o l'altro siano venuti a mancare, nella prima riunione successiva all'evento.
5. Il Presidente rende note le nomine predette al Presidente del Consiglio comunale ed al Sindaco.
6. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni componente può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione con votazione.
7. La convocazione di cui ai precedenti commi è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e degli argomenti da trattare, da inviare almeno cinque (5) giorni prima della data di convocazione.
8. Nel caso di convocazione urgente l'avviso dovrà pervenire ai membri della Commissione almeno il giorno prima di quello fissato per la riunione.
9. Della convocazione è inviata copia al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'assessore di competenza.

Art.19 - Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti. Se entro 30 minuti dall'orario della convocazione, il quorum per la validità della riunione non è raggiunto, il Presidente - dopo aver effettuato l'appello - aggiorna i lavori della Commissione.

2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengono adottate dalla maggioranza dei voti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
3. Ciascun consigliere comunale può partecipare alle sedute delle commissioni alle quali non è assegnato, con solo diritto di parola. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare danno agli interessi del Comune.
4. Il Sindaco, i membri della Giunta possono partecipare se convocati, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
5. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.
6. Il Responsabile dell'Ufficio proponente trasmette la proposta di delibera al Presidente della Commissione per l'esame preliminare. Successivamente il Presidente restituisce la proposta al Responsabile con il parere della Commissione consiliare competente per la prosecuzione dell'istruttoria e per l'eventuale successiva iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.
7. Nel caso di proposte di deliberazione ad iniziativa dei singoli consiglieri o delle commissioni consiliari, il Responsabile provvede come descritto ai precedenti comma.
8. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel termine assegnato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio ove eletto. Tale termine non potrà comunque essere superiore a venti giorni, fatti salvi i casi di comprovata urgenza nei quali può essere assegnato un termine più breve, o i casi di particolare complessità della materia sottoposta all'esame della Commissione, nei quali può essere assegnato un termine più lungo. Di tali circostanze si riferisce al Consiglio nel corso della seduta in cui è trattato l'argomento.
9. Le Commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le proposte sono presentate al Sindaco ed al Presidente del Consiglio che le trasmettono rispettivamente, per conoscenza, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale, inoltre il Sindaco le trasmette ai fini della relativa istruttoria al Responsabile del Servizio competente.
10. Quando l'istruttoria si conclude, la proposta è iscritta entro il tempo massimo di trenta giorni all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio.

Art. 20 – Segreteria – Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario delle commissioni sono svolte dal Segretario Comunale o da un dipendente designato dal Segretario Comunale. Il Segretario redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.21 - Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, con l'incarico di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti

e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione, costituita con criterio proporzionale, fanno comunque parte rappresentanti di tutti i gruppi consiliari.
3. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, a norma dell'art.16 dello Statuto, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.
4. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.
5. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
6. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco e dei membri della Giunta, del Revisore dei conti, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a rispondere all'invito. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
7. La redazione dei verbali della Commissione è effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del Presidente, dalla stessa Commissione.
8. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
9. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco e al Presidente del Consiglio i propri orientamenti in merito alle determinazioni da adottare.
   Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente

Art.22 - Incarichi di studio

1. Il Consiglio comunale, per l'esercizio delle competenze ad esso attribuite, può attribuire alle commissioni permanenti l'incarico di studiare piani e programmi avvalendosi del lavoro dei dipendenti, sentito il Responsabile del servizio competente, e/o di esperti esterni, che abbiano riconosciuta competenza nelle materie da trattare.
2. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO V - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art.23 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art.24 - Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione, scritta o verbale, al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente. Delle giustificazioni è presa nota a verbale.
3. Il consigliere che si assenta dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario comunale perché sia presa nota a verbale.

Art.25 - Consiglieri comunali: decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre (3) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica.
2. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze documentate anche con attestazioni sostitutive, salvo, se possibile, verifica d'ufficio. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni presentate dal Consigliere sulle quali il Consiglio decide, con votazione in forma palese, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Quando sia stata pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento, per il nuovo eletto, dell'inesistenza di cause di incandidabilità ed ineleggibilità o di condizioni di incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico Delle Leggi Sull’Ordinamento Degli Enti Locali”e dalla normativa vigente in materia.

Art.26 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune, le aziende, istituzioni costituite dallo stesso, i consorzi e le società cui il Comune partecipa.
2. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare tale loro assenza dal verbale. Per le delibere riguardanti i piani urbanistici si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 78 – comma 2 del T.E.L. n.267/2000 e ss.mm.ed ii.

3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che ne dà atto nel verbale.

Art.27 - Responsabilità personale

1. Il consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità derivante dall'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia espresso voto contrario o astenuto, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del D.Lgs. n.267/2000 e dalla normativa vigente in materia.

CAPO VI - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art.28 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. Si applicano, nei casi suddetti, le norme di cui al D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ed ii.
3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.
4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo di comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva poi, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente articolo.
5. Si osservano le disposizioni stabilite dalla legge e dallo statuto per assicurare condizioni di pari opportunità ai sensi del D.Lgs.n.198 dell'11.4.2006 - Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna - nonché per quanto disciplinato dalla Legge n.215 del 23/11/2012 e ss.mm.ed ii.

Art.29 - Funzioni rappresentative

1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio e da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme alla Giunta comunale.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - LA CONVOCAZIONE

Art.30 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. La programmazione ordinaria delle adunanze del Consiglio e la determinazione degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno è stabilita dal Presidente di concerto con il Sindaco salvo quanto già previsto dall'art. 17.
2. Il Presidente è tenuto comunque a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiede la Giunta Comunale o almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno e ponendo in discussione gli argomenti dagli stessi richiesti.
3. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al protocollo generale dell'ente la richiesta dei consiglieri o della Giunta Comunale.
4. Quando nella richiesta sia precisato che, in relazione agli argomenti di cui si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno, il Consiglio comunale debba effettuare soltanto un dibattito generale, i richiedenti allegano una relazione che illustra anche sinteticamente l'oggetto da trattare.
In mancanza di tale relazione illustrativa, il Presidente ne fa espressa richiesta con assegnazione di un termine per la presentazione, decorso il quale può decidere, nell'ambito della sua autonomia, di non inserire all'ordine del giorno l'argomento oggetto della discussione.
5. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, oltre alla relazione illustrativa, deve essere osservato quanto stabilito dal presente regolamento e dal vigente Statuto Comunale, per mettere i consiglieri comunali e gli Assessori in condizioni di conoscere preventivamente l'argomento che sarà trattato.

Art. 31 – Sessioni

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
Le sessioni straordinarie si svolgono:

a) per iniziativa del Sindaco o della Giunta Comunale;
b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri Comunali in carica;

La riunione del Consiglio Comunale in sessioni straordinarie deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione della Giunta Comunale o dal ricevimento della richiesta dei consiglieri al protocollo comunale.

Art.32 - Modalità per la convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale ed è disposta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa è tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso sono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

2. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se è convocata d'urgenza.
3. Il Consiglio comunale è, di regola, convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
4. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa è ritenuta necessaria dal Sindaco o dalla Giunta Comunale o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
6. L'avviso reca l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ed è munito, in calce, del bollo del Comune e della firma del Presidente.

Art.33 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco, al Presidente ed ai Consiglieri Comunali proporre rettifiche od integrazioni dell'ordine del giorno, salvo l'obbligo di iscrivere gli argomenti e le proposte di cui ai successivi terzo e quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali.
4. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 42 del presente regolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

Art.34 - Avviso di convocazione - consegna - modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale.
2. Il messo rimette al Segretario Comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente o del convivente o dell'addetto alla ricezione. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro cinque giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto

pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Qualora il consigliere comunale non abbia rilasciato la dichiarazione di designazione di cui al comma precedente, si considera domicilio la Segreteria comunale ad ogni effetto di legge e del presente regolamento.

Art.35 - Avviso di convocazione - consegna - termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre fare pervenire avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, non computando a tal fine il Sindaco, che la loro trattazione sia rinviata ad altra seduta del Consiglio stesso.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art.36 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato, a cura della Segreteria, all'albo on line del Comune rispettivamente nei sei giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono messi a disposizione dei Consiglieri comunali e pubblicati all'albo on line dell'Ente almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - è inviata, a cura della Segreteria, al Prefetto e alla Stazione dei Carabinieri di Dentecane. Sarà inoltre reso pubblico alla cittadinanza attraverso l'affissione di manifesti ed esposto nei locali pubblici.

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.37 - Deposito degli atti

1.Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute ordinarie devono essere depositati presso la segreteria comunale, almeno due giorni precedenti l'adunanza.
Le proposte e/o i fascicoli/atti relativi alle adunanze straordinarie o d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della seduta.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art.49 del D.Lgs.267/00, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
3. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
4. Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai capi gruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione è inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
5. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai capigruppo, dandone avviso ai consiglieri.
6. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine previsto per l'esame, entro il quale sono presentati dalla Giunta al Consiglio comunale lo schema di bilancio, redatto ai sensi della normativa vigente in materia, il Documento Unico di Programmazione, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione.
Tali atti vengono depositati a disposizione dei consiglieri i quali possono presentare al Sindaco emendamenti entro il decimo giorno precedente quello dell'adunanza stabilita per l'esame dei bilancio.
7. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 (venti) giorni dalla data dell'adunanza del Consiglio stabilita per l'esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il conto di bilancio, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Del deposito del Conto di bilancio è data comunicazione ai consiglieri per iscritto.

Art.38 - Costituzione della adunanza

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco, in conformità all'art. 20, secondo capoverso, dello Statuto Comunale.
2. L'adunanza si tiene nell'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti è accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Nel caso in cui è trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed a seguito dell'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano

dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, per un tempo massimo di 15 minuti, dopo la quale è effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tutt'ora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, il Presidente scioglie la seduta.
Nell'adunanza indetta in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno fissato dal Presidente, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati come stabilito dalla legge, escludendo dal computo il Sindaco.

Art.39 - Partecipazione degli assessori

1. Gli Assessori comunali, non consiglieri, sono sempre invitati alle adunanze del Consiglio comunale per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni loro richiesti, senza diritto di voto. Su richiesta, possono essere autorizzati dal Presidente ad intervenire nella discussione generale su ogni argomento.

CAPO III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art.40 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla Segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Il Presidente, sentita la Giunta, può stabilire che l'adunanza del Consiglio, eccezionalmente, sia tenuta in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da situazioni, esigenze e/o avvenimenti particolari.
4. Nel giorno di adunanza del Consiglio Comunale, all'esterno della sede è esposta la bandiera della Repubblica, il vessillo comunale e la bandiera della Comunità Europea .

Art.41 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 42.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze.

Art.42 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta, previa richiesta in tal senso del Sindaco o del quinto dei consiglieri comunali, quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che

richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone aventi rapporti con la Pubblica Amministrazione.
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti scorretti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, non computando a tal fine il Sindaco, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
3. Durante la seduta segreta possono restare in aula solo i componenti del Consiglio ed il Segretario comunale, rimanendo vincolati al segreto d'ufficio.

Art.43 - Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano rilevanti motivi d'interesse della cittadinanza che lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la Giunta, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 40 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.44 - Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama immediatamente.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.

5. Se lo stesso consigliere, nonostante il secondo richiamo, continua a porre in essere un comportamento scorretto e poco rispettoso dei colleghi o del luogo dove si svolge il Consiglio comunale, il Presidente può invitare la forza dell'ordine presente per farlo espellere dall'aula.

Art.45 - Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri ed ogni elemento di disturbo, ivi compreso il suono dei cellulari. Ove essi avvengano, il Presidente interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente del Consiglio è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso regolamento stabiliti ed ai sensi del vigente statuto comunale.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Art.46 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera del vigile urbano la cui presenza in servizio, durante le adunanze del Consiglio comunale, è - di regola – obbligatoria, oppure dei Carabinieri della Stazione di Dentecane.
3. La forza pubblica può intervenire nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza è arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli dichiara sospesa la riunione. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, sentiti i capigruppo, dichiara chiusa la seduta.
6. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che è esposta nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservato.

Art. 47 - Riprese audio e audio-video delle sedute e trasmissioni televisive

1. Il presente articolo disciplina il servizio di ripresa audio e audio - video delle sedute del Consiglio Comunale che saranno effettuate da parte di soggetti a ciò autorizzati.

2. Per effettuare riprese audio, audio - video o trasmissioni televisive delle adunanze da parte di testate giornalistiche o televisioni locali e/o nazionali, è necessario che sia inoltrata al Comune di Venticano, Ufficio del Presidente del Consiglio, apposita istanza scritta, perché il consesso consiliare ne abbia opportuna conoscenza.
3. Per le riprese audio-video delle sedute consiliari da parte di privati cittadini o associazioni locali, necessita la preventiva richiesta di autorizzazione ad effettuare la ripresa, parimenti rivolta al Presidente del Consiglio Comunale,da prodursi almeno 3 gg. prima della seduta consiliare. La suddetta richiesta, oltre ad indicare le generalità del richiedente, deve recare espressa indicazione dello scopo della ripresa - registrazione nonchè della successiva pubblicazione, che dev'essere quello di assicurare al cittadino la divulgazione degli argomenti della seduta e la trasparenza dell'attività istituzionale del Consiglio.
4. Nell' istanza sono specificate, altresì, le modalità di svolgimento delle operazioni ed in particolare dev'essere assicurato che esse siano effettuate da postazione fissa; con indicazione del tipo di macchinari impiegati, dell'assenza di rumorosità o molestia di illuminazione o di schermature .
5. Il richiedente all'atto della presentazione dell'istanza, assumerà formale impegno a non servirsi del materiale raccolto per fini politici, di lucro e/o di vantaggio economico, sia personale che dell'associazione, società, organo di informazione o altro gruppo d'appartenenza.
6. Eventuali collaboratori del richiedente, dovranno essere comunicati al Comune con indicazione delle complete generalità ed assumeranno anch'essi l'impegno scritto di cui al punto precedente.

7. Ai sensi della vigente normativa in materia, la ripresa delle adunanze consiliari, in misura totale o parziale, con qualunque mezzo idoneo allo scopo, può essere effettuata,
   da parte di:

   a) Persone regolarmente iscritte all' Albo nazionale dei Giornalisti in adempimento dei compiti di informazione giornalistica disciplinati dal Codice deontologico;
   b) Dipendenti o collaboratori di Radio, Televisioni o Organi di informazione registrati presso il Tribunale competente;
   c) Rappresentanti di Associazioni locali;
   d) Privati Cittadini previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, che la valuterà caso per caso, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione dell' Assemblea.
8. L'ammissione nell' Aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, devono essere comunque autorizzati, nel rispetto delle prerogative dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale.
9. Nel caso di riprese e trasmissioni non autorizzate si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale.
10. E' fatto obbligo a chiunque effettui riprese audio-video delle sedute consiliari di consegnare agli uffici comunali copia della registrazione effettuata, perché sia custodita agli atti del Comune.
11. Nel corso delle sedute consiliari e' tassativamente escluso qualsiasi spostamento di operatori e tecnici, costituente intralcio al regolare svolgimento dei lavori del Consiglio.
11. Ove l'Amministrazione Comunale realizzi le riprese audio-video delle sedute consiliari, direttamente o attraverso il Forum Comunale della Gioventù, non vige l'obbligo di consegnare copia della registrazione effettuata da parte dei soggetti

privati, nell'eventualità della successiva diffusione in rete.

13. Ove ne ricorrano i motivi, il Presidente del Consiglio Comunale ha facoltà di autorizzare riprese radio e audio - televisive da parte di emittenti radiofoniche o televisive, regolarmente registrate presso il Tribunale ed iscritte agli appositi Albi professionali, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare.
14. E' fatto esplicito divieto nelle sedute di riprendere o registrare interventi su dati personali e altri dati definiti sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. In tal caso le riprese dovranno essere limitate alle notizie strettamente necessarie, ogni qualvolta debba essere assicurata la riservatezza dei soggetti interessati.
15. I Consiglieri Comunali manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, il loro assenso o dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari. Ciascun consigliere ha diritto di chiedere l'interruzione della ripresa televisiva in occasione del proprio intervento. Altresì ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione unicamente della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso potrà essere mandato in onda solo l'audio dell'intervento del Consigliere, privo della sua immagine o con ripresa della sola targhetta identificativa.
16. La diffusione in diretta delle immagini audio - video delle sedute consiliari è consentita solo in ambito locale.
17. Al fine di evitare manipolazioni successive delle sedute consiliari o dei singoli interventi dei Consiglieri, le immagini acquisite, le registrazioni degli interventi ed, in generale, le riprese effettuate non possono essere divulgate sulla rete web né parzialmente, né totalmente, senza la preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, previo parere dei consiglieri.
18. Le trasmissioni delle sedute consiliari dovranno essere svolte obbligatoriamente in diretta senza il commento del giornalista che effettua la ripresa.
19. Al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute, è consentito agli Amministratori Comunali concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare.

Art.48 - Ammissione di dipendenti e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o degli Assessori, o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala consiliare i dipendenti comunali o altri professionisti che hanno rapporti di collaborazione con l'Amministrazione, perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco, dal Presidente o dai consiglieri, i predetti dipendenti e consulenti sono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V - ORDINE DEI LAVORI

Art.49 - Comunicazioni – interrogazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo gli interventi del Presidente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente, del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato salvo l'assegnazione di un tempo superiore concesso dal Presidente per comunicazioni di particolare rilevanza.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. L'esame delle interrogazioni è effettuato, di regola, nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende rinviata ad altra adunanza.
6. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Quando l'interrogazione ha per oggetto il funzionamento ed i lavori del Consiglio, conclusa l'illustrazione, il Presidente dà risposta all'interrogante. Negli altri casi invita il Sindaco o l'Assessore competente della materia a dare direttamente risposta alla interrogazione. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di dieci minuti.
7. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un intervento di cinque minuti del Sindaco, del Presidente oppure dell'Assessore.
8. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
9. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro sono trattate contemporaneamente.
10. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
11. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, scritte o verbali. Nel primo caso ne danno lettura al Consiglio e depositano il testo presso il Segretario Comunale. Il Sindaco o l'Assessore, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, essa dovrà essere data nella seduta successiva del Consiglio o per iscritto nei trenta giorni successivi alla presentazione al domicilio dell'interrogante o interpellante.

12. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
13. Nelle adunanze nelle quali sono discussi lo Statuto, il bilancio, il conto di bilancio, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.
14. Quando i consiglieri proponenti richiedono comunque risposta scritta, la stessa è data dal Sindaco o dall'Assessore al ramo, entro trenta giorni dalla richiesta o, nei casi di urgenza, entro il termine di quindici giorni.

Art.50 - Nomina e funzioni dei consiglieri scrutatori

1.All'inizio di ciascuna seduta del Consiglio, una volta effettuato l'appello, il Presidente può nominare tre consiglieri, di cui uno designato dalla minoranza, incaricandoli delle funzioni di scrutatore, ove ne ricorra il caso.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto a quello dei votanti e degli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
3. La nomina degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto; essi collaborano con il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Art.51 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni,interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, attraverso una proposta, del Sindaco, di un Assessore, o di un Consigliere, qualora la maggioranza dei membri del Consiglio lo approvi con apposita votazione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Presidente, il Sindaco o l'Assessore di competenza, possono fare nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbiano avuto notizia a seduta iniziata. Per gli stessi fatti ogni consigliere può, a sua volta, proporre ordini del giorno da sottoporre al voto del Consiglio e da trattare nella successiva seduta consiliare.
L'ordine del giorno consiste nella proposta che il Consiglio comunale, quale espressione politico rappresentativa della comunità locale, enunci valutazioni su fatti di particolare rilevanza politica, economica o sociale, che non sono direttamente riferibili alla comunità locale.
L'ordine del giorno è presentato per iscritto, con allegato il documento che si vuole porre a votazione, su cui vanno acquisiti i relativi pareri da parte dei competenti responsabili dei servizi.
L'ordine del giorno è posto all'O.d.G. del primo Consiglio comunale successivo alla sua presentazione.

Art.52 - Discussione - norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, è il Sindaco o Assessore al ramo. Relatori delle proposte effettuate dal Sindaco e dai consiglieri, sono i proponenti.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta è messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.
4. Gli altri consiglieri possono intervenire non più di dieci minuti ciascuno, nella stessa discussione una sola volta e , per non più di cinque minuti ciascuno, per la seconda volta.
5. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio, al conto di bilancio, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
9. I tempi di intervento dei singoli Consiglieri o Assessori, saranno verificati dal Presidente con l’assistenza del Segretario Comunale.

Art.53 - Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando è richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando è richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito sono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare il proponente o uno dei proponenti, nel caso in cui la proposta

sia stata presentata da più consiglieri, oppure un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art.54 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o no. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Art.55- Termine dell'adunanza

1. Il tempo entro il quale si concludono di norma le adunanze è stabilito dal Presidente, udita la conferenza dei capigruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE- IL VERBALE

Art.56 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario Comunale ed, in sua assenza, il Vice Segretario del Comune, partecipa alle adunanze del Consiglio e, se richiesto, interviene sia per fornire informazioni che chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art.57 - Il Verbale dell'adunanza - redazione e firma

1. Il Verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale o, in sua assenza, il Vice Segretario del Comune.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni, il numero dei voti favorevoli ed il nome dei consiglieri astenuti e contrari su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che sono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi sono riportati integralmente a verbale, consegnando il testo scritto al Segretario Comunale prima della sua lettura al Consiglio.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso né faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza
scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

Art.58 - Verbale - deposito - rettifiche - approvazione

1. Il verbale è depositato e messo a disposizione dei consiglieri almeno 48 ore prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se sono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
4. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.
5. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.

TITOLO IV

LE DELIBERAZIONI

CAPO I - LE DELIBERAZIONI

Art.59 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati ed i pareri sono espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio comunale tutti gli

elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
2. Nella parte narrativa della proposta è riportato il contenuto dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici e/o della attività relativa alla avvenuta richiesta di pareri obbligatori.
3. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non è emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.
4. Quando il testo della deliberazione proposto è emendato, osservando le modalità di cui al precedente art. 1, il Presidente pone in votazione i singoli emendamenti.

Art. 60 - Annullamento - Revoca - Modifica

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, delibera di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vengono emanate.
2. Il Consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni che riconosce inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.
3. L'annullamento e la revoca, di cui ai commi 1 e 2, sono subordinate all'esistenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale all'eliminazione delle deliberazioni.
4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono indicare espressamente i provvedimenti annullati, revocati o modificati.

CAPO II - LE VOTAZIONI

Art.61 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese sono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.
3.Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5.La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa è sollevata;
b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;
c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo, il quale, comunque, deve essere adottato nel suo complesso con unica votazione finale;
d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti sono conclusivamente votati nel

testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci, le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano
proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto osservando le disposizioni del precedente art. 1 1 del vigente regolamento. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento è posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri osservando le disposizioni del vigente regolamento di contabilità dell'Ente. Concluse tali votazioni sono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio sia alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art.62 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2.Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto e, a tal fine, invita prima a votare coloro che
sono favorevoli, dopo i contrari ed infine invita gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale e degli scrutatori, ove nominati, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa è richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori ove nominati,
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono far risultare la loro posizione nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto o l'astensione.

Art.63 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Sindaco, del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ove nominati, e del Segretario comunale stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art.64 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto è effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
a) le schede sono predisposte dalla Segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato,

prive di segni di riconoscimento;
b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominanti deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi. Saranno eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6.I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti espressi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Art.65 - Esito delle votazioni

l. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale è indicato esattamente il numero dei voti favorevoli alla proposta ed il nominativo dei contrari e degli astenuti. Nelle votazioni con schede è indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art.66- Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO V

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.67 - Proposte di iniziativa popolare

1.Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare presentate al Consiglio comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art.34 dello Statuto comunale sono disciplinate dal relativo regolamento così come previsto dall'art.34 stesso.

CAPO II - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art.68 - La consultazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto, il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta del Sindaco o della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di cittadini, alle quali partecipa una delegazione guidata dal Sindaco e composta da rappresentanti del Consiglio comunale e della Giunta. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati le conclusioni dell'assemblea.
3. La consultazione può aver luogo con l'invio a ciascun interessato di questionari nei quali è richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.
4. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Presidente del Consiglio Comunale, al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a dame informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art.69 - Il referendum consultivo e abrogativo

1. Il referendum consultivo e abrogativo è un istituto di consultazione dei cittadini previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto, con i quali tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con gli stessi proposti, inerenti programmi, piani, progetti, interventi od altri argomenti relativi all'amministrazione della comunità o in merito all'abrogazione in tutto o in parte, di provvedimenti già adottati dal Consiglio Comunale.
2. I referendum consultivi e abrogativi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale o su iniziativa promossa da un determinato numero di cittadini, con le modalità stabilite dall'art. 33 dello Statuto comunale e previa approvazione del relativo regolamento.
3. Per i referendum consultivi e abrogativi indetti per deliberazione del Consiglio comunale, la stessa delibera, fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione è adottata con il

"quorum" di voti favorevoli stabilito dallo Statuto.
4. Il Consiglio comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum, nel termine stabilito dallo statuto e con le modalità nello stesso previste, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art.70 - Entrata in vigore - diffusione

1.Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2.Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai consiglieri comunali in carica.
3.Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri e dei cittadini.
4. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
5.Copia del regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Venticano (www.comune.venticano.av.it) - Sez. Amministrazione Trasparente - sottosezione Regolamenti.